



## 15. ATTIVITÀ RELATIVE ALLE VERIFICHE IMPIANTISTICHE

Per verifiche periodiche si intendono tutte quelle verifiche tecniche che gli specifici regolamenti prevedono debbano essere effettuate dall'ENTE preposto con periodicità stabilita dalle norme o stabilita dall'utente: tali verifiche possono essere, a seconda dei casi, prove di esercizio, prove a caldo, visite interne, prove idrauliche, verifiche complete decennali.

La tariffa a vacazione è assunta pari a *90,81 €/ora* per uomo.

Per verifiche straordinarie regolamentari, equivalenti nella tariffazione a quelle periodiche, devono essere considerate quelle, oltre la normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'impianto, quali ad esempio:

- le visite di riattivazione degli attrezzature o impianti inattivi;
- le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizione fatte dall'ENTE di controllo con prescrizione;
- le richieste dall'utente per ottenere una dichiarazione di esonero;
- le visite richieste dall'utente a seguito di anomalia di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;
- le visite complete decennali delle attrezzature esonerate ai sensi del DM 29/2/88 art.3;

Per verifiche straordinarie per riparazioni o modifiche con esame documentale, soggette a tariffazione maggiorata, si intendono quelle a seguito di:

- uno dei restauri indicati nei regolamenti tecnici;
- riparazioni o modifiche che comportino o meno esami di documentazione;
- richiesta dell'utente/proprietario per propri motivi.

Le quote per le verifiche di seguito elencate si intendono a prestazione effettuata e comprensive, se non diversamente specificato nelle varie voci: dei trasferimenti necessari, degli esami e prove effettuati, della consegna della documentazione conclusiva.



<b>15.1 Prestazioni a vacanza</b>		<b>Euro (€)</b>
<b>15.1.1</b>	Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso	<b>153,37</b>
<b>15.1.2</b>	Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	<b>209,87</b>
<b>15.1.3</b>	Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	<b>257,30</b>
<b>15.1.4</b>	Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	<b>313,80</b>
<b>15.1.5</b>	Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole	<b>185,66</b>
<b>15.1.6</b>	Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	<b>257,30</b>
<b>15.1.7</b>	Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	<b>289,58</b>
<b>15.1.8</b>	Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	<b>361,22</b>
<b>15.1.9</b>	Idroestrattori a carica continua (verifica funzionamento)	<b>185,66</b>
<b>15.1.10</b>	Idroestrattori a carica discontinua (verifica funzionamento)	<b>216,94</b>
<b>15.1.11</b>	Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica funzionamento)	<b>249,22</b>
<b>15.1.12</b>	Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata)	<b>176,58</b>
<b>15.1.13</b>	Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata)	<b>208,86</b>
<b>15.1.14</b>	Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata)	<b>241,15</b>
<b>15.1.15</b>	Per ogni panierino di riserva (idroestrattori)	<b>143,28</b>
<b>15.1.16</b>	Argani e paranchi	<b>121,08</b>
<b>15.1.17</b>	Gru a struttura limitata fino a 500 Kg (bandiera, mensola)	<b>153,37</b>
<b>15.1.18</b>	Gru a struttura limitata oltre 500 Kg (bandiera, mensola)	<b>185,66</b>
<b>15.1.19</b>	Gru a ponte fino a 1.000 Kg	<b>185,66</b>
<b>15.1.20</b>	Gru a ponte fino a 10 t	<b>216,94</b>
<b>15.1.21</b>	Gru a ponte oltre 10 t	<b>249,22</b>
<b>15.1.22</b>	Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t	<b>249,22</b>
<b>15.1.23</b>	Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t	<b>312,79</b>
<b>15.1.24</b>	Gru a cavalletto	<b>280,50</b>
<b>15.1.25</b>	Gru a torre	<b>280,50</b>



<b>15.1.26</b>	Gru a cavalletto per edilizia	<b>153,37</b>
<b>15.1.27</b>	Gru derrick	<b>345,08</b>
<b>15.1.28</b>	Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t	<b>216,94</b>
<b>15.1.29</b>	Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t	<b>280,50</b>
<b>15.1.30</b>	Autogru e simili fino a 10 t	<b>216,94</b>
<b>15.1.31</b>	Autogru e simili da 10 t fino a 50 t	<b>280,50</b>
<b>15.1.32</b>	Autogru e simili oltre 50 t	<b>345,08</b>
<b>15.1.33</b>	Gru di categoria non compresa nelle precedenti	<b>345,08</b>
<b>15.1.34</b>	Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna	<b>249,22</b>
<b>15.1.35</b>	Ascensori e montacarichi da cantiere	<b>249,22</b>
<b>15.1.36</b>	Carri raccogli frutta	<b>153,37</b>
<b>15.1.37</b>	Scale aeree ad inclinazione variabile manuali	<b>216,94</b>
<b>15.1.38</b>	Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate	<b>249,22</b>
<b>15.1.39</b>	Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale	<b>216,94</b>
<b>15.1.40</b>	Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	<b>249,22</b>
<b>15.1.41</b>	Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani (1)	<b>216,94</b>

(1) La verifica si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante

<b>15.2 impianti di messa a terra</b>		<b>Euro (€)</b>
<b>15.2.1</b>	Verifica di impianto con potenza: fino a 10 kW	<b>100,00</b>
<b>15.2.2</b>	Verifica di impianto con potenza: da 11 a 15 kW	<b>130,00</b>
<b>15.2.3</b>	Verifica di impianto con potenza: da 16 a 20 kW	<b>160,00</b>
<b>15.2.4</b>	Verifica di impianto con potenza: da 21 a 25 kW	<b>200,00</b>
<b>15.2.5</b>	Verifica di impianto con potenza: da 26 a 50 kW	<b>250,00</b>
<b>15.2.6</b>	Verifica di impianto con potenza: da 51 a 100 kW	<b>350,00</b>
<b>15.2.7</b>	Verifica di impianto con potenza: da 101 a 150 kW	<b>500,00</b>
<b>15.2.8</b>	Verifica di impianto con potenza: da 151 a 200 kW	<b>550,00</b>
<b>15.2.9</b>	Verifica di impianto con potenza: da 201 a 250 kW	<b>600,00</b>
<b>15.2.10</b>	Verifica di impianto con potenza: da 251 a 300 kW	<b>700,00</b>
<b>15.2.11</b>	Verifica di impianto con potenza: da 301 a 400 kW	<b>900,00</b>
<b>15.2.12</b>	Verifica di impianto con potenza: da 401 a 600 kW	<b>1.050,00</b>



<b>15.2.13</b>	Verifica di impianto con potenza: da 601 a 800 kW	<b>1.250,00</b>
<b>15.2.14</b>	Verifica di impianto con potenza: da 801 a 1000 kW	<b>1.650,00</b>
<b>15.2.15</b>	Verifica di impianto con potenza: oltre 1000 kW (tariffa a tempo 80,00 Euro/ora)	<b>Tariffa a tempo con un minimo di 1.850,00</b>
<b>15.2.16</b>	Cabina MT	<b>150,00</b>
<b>15.2.17</b>	Pubblica illuminazione o altri casi particolari	<b>90,00/ora</b>
Nota: Per potenza si intende quella installata mediamente su base annua		

<b>15.3 dispositivi di protezione contro le scariche atmosferica</b>		<b>Euro (€)</b>
<b>15.3.1</b>	Verifica di parafulmini a gabbia	<b>100,00</b>
<b>15.3.2</b>	Verifica di parafulmini ad asta	<b>100,00</b>
<b>15.3.3</b>	Verifica strutture, recipienti, capannoni: a gruppo	<b>100,00</b>

<b>15.4 attrezzature del gruppo GVR- Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni (1 di 2). (* ) Agli apparecchi asserviti</b>		<b>Verifiche Periodiche Successive alla prima (Euro)</b>	
		<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Recipienti gas e vapore d'acqua (litri x bar)(4)</b>			
<b>15.4.1</b>	Fino a 1000	<b>121,08</b>	<b>121,08</b>
<b>15.4.2</b>	Oltre 1000 fino a 8000	<b>121,08</b>	<b>153,37</b>
<b>15.4.3</b>	Oltre 8000 fino a 27000	<b>153,37</b>	<b>185,66</b>
<b>15.4.4</b>	Oltre 27000 fino a 125000	<b>153,37</b>	<b>216,94</b>
<b>15.4.5</b>	Oltre 125000 fino a 343000	<b>153,37</b>	<b>249,22</b>
<b>15.4.6</b>	Oltre 343000 fino a 729000	<b>153,37</b>	<b>280,50</b>
<b>15.4.7</b>	Oltre 729000 fino a 1331000	<b>185,66</b>	<b>312,79</b>
<b>15.4.8</b>	Oltre 1331000 fino a 2197000	<b>185,66</b>	<b>345,08</b>
<b>15.4.9</b>	Oltre 2197000 fino a 3375000	<b>185,66</b>	<b>376,36</b>
<b>15.4.10</b>	Oltre 3375000 fino a 4913000	<b>216,94</b>	<b>408,65</b>
<b>15.4.11</b>	Oltre 4913000 fino a 5832000	<b>216,94</b>	<b>472,21</b>
<b>15.4.12</b>	Oltre 5832000	<b>216,94</b>	<b>535,78</b>

(2) Verifica periodica successiva alla prima consiste in verifica di funzionamento e/o interna.

(3) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.

(4) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.



15.5 attrezzature del gruppo GVR- Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni (2 di 2).		Verifiche periodiche successive alla prima (Euro)	
		(2)	(3)
<b>Generatori di vapore di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (5)</b>			
15.5.1	Superficie riscaldata fino a 113 mq	169,51	249,22
15.5.2	Superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq	185,66	280,50
15.5.3	Superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq	200,79	312,79
<b>Generatori di vapore di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq (5)</b>			
15.5.4	Producibilità fino a 12 t/h	216,94	280,50
15.5.5	Producibilità da 12 t/h a 22 t/h	216,94	280,50
15.5.6	Producibilità da 22 t/h a 37 t/h	249,22	328,93
15.5.7	Producibilità da 37 t/h a 60 t/h	249,22	328,93
15.5.8	Producibilità da 60 t/h a 90 t/h	249,22	328,93
15.5.9	Producibilità da 90 t/h a 132 t/h	280,50	376,36
15.5.10	Producibilità da 132 t/h a 186 t/h	280,50	376,36
15.5.11	Producibilità da 186 t/h a 255 t/h	280,50	376,36
15.5.12	Producibilità da 255 t/h a 342 t/h	280,50	376,36
15.5.13	Producibilità da 342 t/h a 448 t/h	312,79	424,79
15.5.14	Producibilità da 448 t/h a 579 t/h	312,79	424,79
15.5.15	Producibilità da 579 t/h a 735 t/h	312,79	424,79
15.5.16	Producibilità da 735 t/h a 921 t/h	312,79	424,79
15.5.17	Producibilità da 921 t/h a 1141 t/h	345,08	472,21
15.5.18	Producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h	345,08	472,21
15.5.19	Producibilità oltre 1397 t/h	345,08	472,21
<b>Tubazioni</b>			
15.5.20	Per ogni tubazione	55,50	75,68

(2) Verifica periodica successiva alla prima consiste in verifica di funzionamento e/o interna.

(3) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.

(4) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

(5) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:

Attrezzature di cui al D.M. 21 aprile 2100 – all'allegato II, punto 1.1.3



Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua  
 Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata  
 Lettera a) 6. Forni per industrie chimiche ed affini

**Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua**

Per superficie riscaldata si intende quella definita da fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore – vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).

**Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata**

Per i generatori liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore a 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in KW, 697,8 Kw sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

**Lettera a) 6. Forni per industrie chimiche ed affini**

Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in KW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 KW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 KW.

<b>Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento : B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperature dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità dei focolai superiori a 116 KW.</b>	<b>Verifiche periodiche successive alla prima (Euro)</b>
Impianti di riscaldamento oltre 116 KW	<b>280,50</b>

**INSIEMI:**

La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., componenti l'insieme. Per insiemi, costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell'allegato II del D.l. 11 aprile 2011) considerati come Unità indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.

**Agli apparecchi asserviti ai processi produttivi si applicano le tariffe sopra elencate.**

**Per gli apparecchi non asserviti ai processi produttivi quali : serbatoi GPL ad uso domestico, centrali termiche installati nei condomini si applicano le tariffe della tabella seguente.**

<b>15.6 apparecchi a pressione (litri per Bar)</b>		<b>Verifiche periodiche</b>	<b>Verifiche straordinarie</b>
<b>15.6.1</b>	Fino a 64.000	<b>40,00</b>	<b>70,00</b>
<b>15.6.2</b>	Da 64.001 a 216.000	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15.6.3</b>	Da 216.001 a 512.000	<b>90,00</b>	<b>160,00</b>
<b>15.6.4</b>	Da 512.001 a 1.000.000	<b>140,00</b>	<b>220,00</b>
<b>15.6.5</b>	Da 1.000.001 a 2.197.000	<b>200,00</b>	<b>330,00</b>
<b>15.6.6</b>	Da 2.197.001 a 3.375.000	<b>280,00</b>	<b>480,00</b>
<b>15.6.7</b>	Da 3.375.001 a 4.913.000	<b>370,00</b>	<b>680,00</b>
<b>15.6.8</b>	Da 4.913.001 a 5832.000	<b>480,00</b>	<b>960,00</b>
<b>15.6.9</b>	Oltre 5.832.001	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>



<b>15.7 verifiche di generatori a vapore</b>		<b>Verifiche periodiche</b>	<b>Verifiche straordinarie</b>
<b>TIPOLOGIA superficie riscaldata mq (&lt;300 mq)</b>			
<b>15.7.1</b>	Fino a 14	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>15.7.2</b>	Da 14,1 a 51	<b>120,00</b>	<b>200,00</b>
<b>15.7.3</b>	Da 51,1 a 113	<b>150,00</b>	<b>250,00</b>
<b>15.7.4</b>	Da 113,1 a 300	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TIPOLOGIA superficie riscaldata mq (&gt;300 mq), potenzialità in t/h</b>			
<b>15.7.5</b>	Fino a 37	<b>300,00</b>	<b>450,00</b>
<b>15.7.6</b>	Da 37,1 a 132	<b>500,00</b>	<b>650,00</b>
<b>15.7.7</b>	Da 132,1 a 342	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>15.7.8</b>	Da 342,1 a 735	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>15.7.9</b>	Da 735,1 a 1397	<b>3.200,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>15.7.10</b>	Oltre 1.397,1	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>15.8 ascensori</b>		<b>Euro (€)</b>	
<b>15.8.1</b>	Verifica su ascensori fino a 5 piani	<b>80,00</b>	
<b>15.8.2</b>	Verifiche aggiuntive per ogni piano superiore al 5°	<b>10,00</b>	
<b>15.8.3</b>	Verifiche con analisi rischi DM 10/2005 fino a 5 piani	<b>Da definire</b>	
<b>15.8.4</b>	Esame documentazione tecnica	<b>80,00/ora</b>	
<b>15.9 installazioni elettriche in luoghi pericolosi -antideflagranti</b>		<b>Euro (€)</b>	
<b>15.9.1</b>	Prima verifica	<b>300,00</b>	
<b>15.9.2</b>	Verifiche successive	<b>200,00</b>	
<b>15.9.3</b>	Verifiche distributori stradali	<b>120,00</b>	
<b>15.9.4</b>	Verifiche distributori autostradali	<b>240,00</b>	
<b>15.9.5</b>	Verifiche distributori stradali con GPL/metano	<b>360,00</b>	
<b>16. COSTI PER RILASCIO DOCUMENTAZIONE</b>		<b>Euro (€)</b>	
<b>16.1</b>	Libretto di tirocinio*	<b>20,00</b>	
<b>16.2</b>	Costi di riproduzione documentazione formato A4	<b>0,15</b>	
<b>16.3</b>	Costi di riproduzione documentazione formato A3	<b>0,25</b>	
<b>16.4</b>	Elaborato grafico	<b>Rimborso spese effettive di riproduzione</b>	



<b>16.5</b>	Volumi, riviste ed altro materiale ARPAM	<b>Prezzo di copertina</b>
<b>16.6</b>	CD-Rom cadauno	<b>1,00</b>
<b>16.7</b>	Spedizione a mezzo fax dei dati ogni 4 pagine	<b>1,00</b>
<b>16.8</b>	Redazione rapporti di prova in lingua inglese (o altre)	<b>30,00</b>
<b>16.9</b>	Sopralluogo (ora/tecnico minimo)	<b>90,00</b>
<b>16.10</b>	Constatazione (ora/tecnico minimo)	<b>90,00</b>
<b>16.11</b>	Accertamento (ora/tecnico minimo)	<b>90,00</b>
<b>16.12</b>	Verifica radiocomando (ora tecnico minimo)	<b>90,00</b>
<b>16.13</b>	Duplicato libretto matricolare	<b>80,00</b>

**NOTE:**

il pagamento dei costi per rilascio documentazione deve essere effettuato anticipatamente tramite bollettino postale (c/c postale n.11804622 intestato ARPAM – Via Caduti del Lavoro, n.40 - 60131 ANCONA).  
Le spese postali sono a carico del richiedente.

Qualora i documenti debbano essere rilasciate in forma autentica o in copia conforme, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti oppure, in caso di diritto all'esenzione dell'imposta, l'interessato dovrà specificare nell'istanza le norme che prevedono tale esenzione.

Il rilascio e la trasmissione di copie agli enti pubblici non sono subordinati ad alcuna forma di pagamento.

Per quanto non specificato si rimanda all'art. 10 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.